

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4396 del 29/08/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA RIGOLLI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), VIA OLTRE ARDA N. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4580 del 29/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA RIGOLLI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), VIA OLTRE ARDA N. 1.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta RIGOLLI S.r.l. trasmessa dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Lugagnano Val d'Arda) con nota del 03/08/2017, prot. n. 3131 (prot. Arpae n. 9512 in data 04/08/2017), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività da svolgere nello stabilimento ubicato in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), via Oltre Arda 1. L'istanza è stata avanzata:
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
 - per presentare la comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva R13);
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta e trasmessa dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda con nota del 13/10/2017 – prot. n. 4145 (prot. Arpae n. 12827 in pari data) e del 30/03/2018 – prot. n. 1384 (prot. Arpae n. 5374 in pari data);

PRESO ATTO che:

- le acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio rifiuti vengono trattate con un disoleatore/dissabbiatore;
- le acque reflue di dilavamento in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapitano in pubblica fognatura;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 10/05/2018 prot. n. 3180 8acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/7539) con la quale il Comune di Lugagnano Val d'Arda ha trasmesso il proprio parere favorevole di competenza in relazione allo scarico di acque di dilavamento con recapito finale nella pubblica fognatura ed in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento oggetto dell'istanza. In merito all'impatto acustico, il Comune medesimo non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;
- relazione tecnica espressa dal Servizio Territoriale (distretto di Fiorenzuola d'Arda) dell'Arpae con prot. n. PGPC/2018/7816 del 15/05/2018 in merito all'attività di messa in riserva di rifiuti;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RIGOLLI S.R.L.**;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- a) **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RIGOLLI S.R.L.** (C. FISC. 00278020334) - avente sede legale in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), via Garibaldi N. 31 - per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva R13)" da svolgere nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), via Oltre Arda n° 1. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
 - comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva R13);;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- b) **di impartire** per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico deve rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura), i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
 - b) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un

agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore da parte del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume scaricato potrà essere stimato in base alla superficie drenata e piovosità media della zona;
- e) l'impianto di trattamento deve essere sempre mantenuto in funzione;
- f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/oli dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

b) **di impartire** per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto (CER 170102, 170904), stoccaggio istantaneo **375 t.** – stoccaggio annuo **2900 t./anno**;

7.2 – rifiuti di rocce da cave autorizzate (CER 010408), stoccaggio istantaneo **500 t.** – stoccaggio annuo **500 t./anno**;

- b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **875 t.** e con il limite di **3400 t./anno**;
- c) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- d) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta in conformità alla documentazione prodotta dalla Ditta per l'ottenimento dell'AUA;
- e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- f) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate in aree contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici CER ed opportunamente delimitate. Tali rifiuti dovranno essere stoccati nelle zone identificate nella planimetria allegata alla citata istanza di AUA;
- g) si dovrà provvedere ad inumidire con acqua nebulizzata, in particolare durante la stagione secca, la pavimentazione delle aree cortilizie ed i cumuli di rifiuti, al fine di evitare la produzione di polveri durante la fase di trasporto e movimentazione;
- h) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);

c) **di fare salvo che:**

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

d) **di dare atto** che:

- relativamente ai rifiuti che si intendono stoccare di cui al punto 7.2 (CER 010408 – scarti di ghiaia e pietrisco) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 – del D.M. 05/02/1998, si ricorda che non è prevista come attività di recupero *"...la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e della frazioni indesiderate..."*, come invece consente per i rifiuti riferiti al punto 7.1 del medesimo D.M.. Per quanto precede i suddetti rifiuti, anche se triturati con impianto mobile autorizzato, non potranno assumere le caratteristiche di "materie prime" ma dovranno essere sottoposti ad operazioni di recupero da autorizzare ai sensi degli art. 216 o 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la ditta RIGOLLI S.r.l. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. **215** - classe di attività **5** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.